



COMUNE DI LATTARICO

P R O V I N C I A D I C O S E N Z A

Via N. Mari, 8 - 87010 - Lattarico (CS) - Tel. 0984.933391 - fax 0984.928889 - C.F. 80004830784 - C.U.U. UFF5WC - I.P.A. c_e475

IL SINDACO

Ordinanza a Carattere Contingibile e Urgente n. 34 del 23/08/2023

(ai sensi dell'art. 50, comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni)

OGGETTO	Disciplina della Circolazione Stradale nella Zona a Traffico Limitato del Centro Storico del Capoluogo Durante il Periodo Estivo
----------------	---

IL SINDACO

VISTO il Nuovo Codice della Strada, ed in particolare l'art. 5, comma 3, secondo il quale, per la regolamentazione della circolazione stradale, gli enti proprietari provvedono con ordinanze motivate emesse dagli organi competenti secondo e nei limiti previsti dai successivi art. 6 e 7;

VISTO l'art. 7, comma 1 C.d.S. (regolamentazione della circolazione nei centri abitati), secondo il quale, all'interno dei centri abitati, le ordinanze sono adottate con ordinanza del Sindaco;

VISTO l'art. 2, comma 7, secondo il quale le strade urbane di scorrimento, le strade urbane di quartiere e le strade locali sono sempre comunali quando sono situate all'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano i centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico sugli Enti Locali;

VISTO il Piano di Recupero che stabilisce i limiti geografici del Centro Storico del Capoluogo;

VISTO l'art. 7, comma 9, del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);

VISTO il Nuovo Codice della Strada, e in particolare l'art. 1, comma 1, seconda parte, secondo il quale i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi di una razionale gestione della mobilità, della protezione dell'ambiente e del risparmio energetico;

VISTO il combinato disposto dell'art. 6, comma 4, lett. b), e dell'art. 7, comma 1, lett. a) C.d.S., secondo cui, i Comuni, rispettivamente fuori dai centri abitati per le strade comunali e nei centri abitati anche per le strade non comunali, sentito l'ente proprietario, possono, con ordinanza sindacale, stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

ATTESO che la presente ordinanza è stata preventivamente illustrata alla Giunta Comunale;

O R D I N A

IL DIVIETO DI TRANSITO con i veicoli a motore, dal giorno 24/08/2023 al giorno 10/09/2023 nel tratto di centro storico di Lattarico Centro, che si estende da Piazza del Popolo sino a Piazza San Nicola (e quindi ricomprendente le aree stradali denominate Piazza del Popolo, Corso Umberto, Via Forge, Piazza Garibaldi), ai sensi dell'art. 7, comma 9, del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada.

Sono esonerati dall'osservanza della presente ordinanza le categorie di utenti residenti nell'area del Centro Storico, i fornitori delle attività commerciali e gli incaricati di servizi – per il tempo necessario di carico e scarico nonché per quello necessario per eventuali interventi – nel rispetto delle condizioni e dei limiti per ciascuna categoria determinati e delle disposizioni generali stabilite dal D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

A V V I S A

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, e dell'art. 7, comma 10, del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali.

Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole di circolazione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge n. 7 agosto 1990, n. 241, trattandosi di atto amministrativo di carattere generale e normativo, alla presente ordinanza non sono applicabili le disposizioni previste dal Capo III della stessa Legge.



La Polizia Locale e gli altri di cui all'art. 12 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sono incaricati di controllare il rispetto delle prescrizioni impartite con la presente ordinanza e rese note a mezzo dell'affissione della presente ordinanza nonché con segnaletica stradale.

I N F O R M A

Ai sensi degli artt. 7-8 della Legge n. 241/90 e s.m.i., che l'Amministrazione competente è il Comune di Lattarico (CS), che oggetto del provvedimento è *"Disciplina della Circolazione Stradale nella Zona a Traffico Limitato del Centro Storico del Capoluogo Durante il Periodo Estivo"*, e che il Responsabile del Procedimento è l'ing. Mirko Tucci, Responsabile del Settore Tecnico, (pec: lpp.lattarico@asmepec.it).

Ai sensi dell'art. 2 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 (all. E) e dell'art. 4 Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque ritenga la presente ordinanza lesiva di un proprio interesse legittimo può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione di Catanzaro, entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del provvedimento o dal momento in cui ne abbia comunque avuta piena conoscenza, ovvero, in alternativa, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, può presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro giorni 120 dallo stesso termine.

Inoltre, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D.lgs. 3 aprile 1992, n. 285, e dell'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, contro le ordinanze che dispongono della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro il termine di giorni 60, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto.

A V V E R T E

Che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare il presente provvedimento.

D I S P O N E

1. L'immediata Esecutività del presente provvedimento;
2. La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15, in virtù di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione – I^a Sezione civile, con le sentenze 5 febbraio 1979, n. 744, e 9 maggio 1979, n.2657, che per tali ordinanze hanno stabilito la stessa forma di pubblicazione prevista per i regolamenti comunali. La stessa sarà resa accessibile dal portale web dell'Ente, a notifica personale della cittadinanza, e che copia della stessa, per opportuna conoscenza ovvero per gli opportuni adempimenti di merito, venga inviata a:
 - a. Al Comando Stazione Carabinieri di Lattarico;
 - b. Al Comando Polizia Municipale;
 - c. AL Responsabile del Settore Tecnico;
 - d. Al Responsabile delle Pubblicazioni.

Dalla Residenza Comunale, addì 23/08/2023

IL SINDACO

f.to dott.ssa Antonella Blandi

Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa e ai sensi della legge n. 69/2009, è pubblicato sull'albo pretorio on-line, accessibile dal portale web del Comune www.comune.lattarico.cs.it per quindici giorni consecutivi.

Prot. n. 768 del 25/08/2023

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to Corrado Rocco

Il presente esemplare è la mera fedele riproduzione, in formato informatico ai fini della pubblicazione sul sito web Istituzionale Comunale, del Documento di riferimento il cui originale cartaceo è agli atti dell'Ufficio Preposto, ritualmente completo in ogni suo elemento comprese le dovute sottoscrizioni da parte dei soggetti competenti.
Lattarico, 25.08.2023

È copia conforme all'originale e si rilascia per uso d'Ufficio.

I

L RESPONSABILE
Rocco Corrado